



## DELIBERA N. 51

### X DATTOLA / TIM X (KENA MOBILE) (GU14/168710/2019)

#### Corecom Calabria

#### IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;



DATO ATTO del temporaneo impedimento dell'Organo collegiale a deliberare, in conseguenza delle dimissioni di uno dei suoi componenti;

RAVVISATA la necessità, allo stato, di assicurare il prosieguo dello svolgimento dell'attività amministrativa di questo organismo;

DATO ATTO della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016 con cui è stata conferita al Direttore la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

VISTA l'istanza di X DATTOLA del 03/09/2019 acquisita con protocollo n. 0371616 del 03/09/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante riferisce: “Con la presente, richiedo il rimborso dell'importo aggiuntivo addebitato dalla TIM per le bollette relativo all'utenza mobile recante num. 333.29X, emesse dal gestore ogni 28 giorni (piuttosto che ogni 30 gg.), negli ultimi 5 anni. Oltre indennizzo e risarcimento dei danni.”, e ha chiesto: “Indennizzo pari ad € 500,00, oltre il rimborso delle somme illecitamente introitate dal gestore. E risarcimento dei danni. O nella maggiore o minore misura ritenuta equa”.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore argomenta: “TIM pur considerando che non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di rimborso in quanto ha ancora pendente un ricorso al Consiglio di Stato, per vedersi riconoscere la legittimità del proprio operato sul cambio dei cicli di fatturazione, in un'ottica meramente conciliativa proporrà in udienza l'importo calcolato sulla base dei giorni erosi sul periodo giugno 2017-marzo 2018”.

Rappresenta inoltre che, ai sensi della Delibera n. 347/18/CONS, per la fattispecie in esame non sono previsti indennizzi, e che pertanto nulla è dovuto a tale titolo. Successivamente, con nota integrativa, sottolinea: “Nella fattispecie in esame, controparte chiede il rimborso dei giorni erosi relativamente ad una linea mobile prepagata che, ai sensi della Delibera 269/18 CONS, è esclusa da tale procedura di rimborso. Si tratta, precisamente, di linea prepagata entrata in TIM in MNP dal 18/08/2014, con attivazione offerta Super Tim Special con un costo di soli 10€ al mese. Dal 03/04/2017, a seguito di manovra tariffaria, il costo della promozione è passato a 12,00 euro con 2GB in più. Si rappresenta, inoltre, che TIM per ottemperare alle nuove disposizioni di Legge 172/17, ha introdotto il rinnovo a data certa dell'offerta a 30 giorni, a partire da marzo 2018”.



La resistente osserva, infine, che in base alla Delibera 269/18 CONS, le utenze mobili sono coinvolte nella procedura di rimborso dei giorni erosi in seguito all'introduzione della fatturazione a 28 giorni, soltanto in caso di domiciliazione su fattura fissa, e poiché la numerazione 3332925XXX non rientra in tale ultima tipologia, è esclusa da qualsivoglia tipologia di rimborso.

Per tali motivi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dall'istante, perché infondate sia in fatto sia in diritto.

### **3. Motivazione della decisione**

Per quanto emerso dall'istruttoria, le domande del ricorrente non possono essere accolte.

In via preliminare, non può essere accolta la richiesta di risarcimento danni, in quanto esula dalle competenze dell'Organo adito, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento.

Si rigetta, altresì, la domanda di rimborso delle somme addebitategli per la fatturazione a 28 giorni, stante che, secondo l'orientamento unanime dell'Autorità, per la telefonia mobile, l'obbligo di cadenza della fatturazione su base mensile è stato introdotto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, soltanto a decorrere dal 5 aprile 2018. Di conseguenza, le richieste di rimborso degli addebiti precedenti a tale data non possono essere accolte (cfr., a tale proposito, la Delibera Agcom 56/20/CIR). Per i periodi successivi, secondo quanto sostenuto dalla resistente e non contestato dall'istante, la società, in ottemperanza, alle disposizioni della Legge 172/17, ha proceduto ai necessari adeguamenti del ciclo di fatturazione, introducendo a partire da marzo 2018 il rinnovo dell'offerta a 30 giorni; per il che il ricorrente non ha diritto ad alcun rimborso.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dalla Sig.ra Dattola X, nei confronti della società Tim (Kena Mobile).
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente



provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 16 giugno 2020

PER IL PRESIDENTE

Il Direttore

Rosario Carnevale, avvocato

**Firmato digitalmente  
da**

**Rosario Carnevale**

**O = Consiglio regionale  
della Calabria  
C = IT**